



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 16**  
**del 26.06.2014 ore 21.00**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** ELEZIONE DEI COMPONENTI DI NOMINA CONSILIARE NELLA COMMISSIONE PER LA NOMINA DEI GIUDICI POPOLARI.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

---

Totale presenti **11**  
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**Su proposta di nomina dei Consiglieri MERLO Paola per il Gruppo Consiliare di Maggioranza e BENASSO Giuseppe per il Gruppo Consiliare di Minoranza**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 06/2014 in data 07.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 13 della L. 287/1951 e s.m.i., sul riordino dei giudici di Assise, in ogni Comune, a cura di apposita commissione, costituita dal Sindaco, o da un suo rappresentante, e da due Consiglieri Comunali, devono formarsi gli elenchi dei Cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise e di Assise d'Appello, rispettivamente previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della medesima L. 287/1951;

**VISTI**, altresì:

- l'articolo 21 L. 287/1951 e s.m.i., in merito all'aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari, permanenti, che prevede che nel mese di aprile di ogni secondo anno dei bienni successivi al 1953, il sindaco di ciascun Comune inviti, con pubblico manifesto, tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 (e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità cui all'articolo 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise d'appello);
- l'articolo 15 L. 287/1951, come richiamato dal citato articolo 21, che prevede che gli elenchi siano compilati dalla Commissione Comunale, ed integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi, e trasmessi dal sindaco al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento;

**VISTO** il D.L. 293/1994 convertito, con modificazioni, nella L. 444/1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1, ai sensi del quale gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti, e, ove non ricostituiti entro tale termine, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

**DATO ATTO CHE**, pertanto, ai sensi di quanto precede, occorre procedere alla designazione dei componenti di competenza consiliare chiamati a fare parte della Commissione Comunale per la formazione e la tenuta degli elenchi dei Cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise e di Assise d'Appello;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 267/2000, afferente individuazione, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, da parte dei Consigli e delle Giunte, secondo la rispettiva competenza, a mezzo provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, dei comitati, delle commissioni, dei

consigli e di ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata, con la presente deliberazione il Consiglio Comunale procede, altresì all'individuazione della Commissione di cui si tratta come indispensabile per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione, in quanto:

- è prevista da norma di legge speciale;
- non comporta aggravii sotto il profilo finanziario;

**DATO ATTO CHE** in seno al Consiglio Comunale sono presenti due Gruppi Consiliari fermo restando che la norma non prevede riserva a vantaggio della minoranza ;

**DATO ATTO CHE:**

- non ostano divieti normativi per la votazione in forma palese;
- risultando la concorde volontà del Consiglio Comunale in ordine ai nominativi proposti, si procede con un'unica votazione;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000, la competenza è prevista dalla L. 287/1951, *lex specialis*;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

## **DELIBERA**

1. Di designare, ai sensi di quanto in narrativa, quali componenti di competenza consiliare chiamati a fare parte della Commissione Comunale per la formazione e la tenuta degli elenchi dei Cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise e di Assise d'Appello, del Comune di Voltaggio nelle persone dei Signori Consiglieri Comunali MERLO Paola e BENASSO Giuseppe;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 267/2000, che la Commissione Comunale per la formazione e la tenuta degli elenchi dei Cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise e di Assise d'Appello è individuata come indispensabile per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele BISIO* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **05/07/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **20/07/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **05/07/2014**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )